

**REGOLAMENTO
AZIENDALE PER LE
ISPEZIONI
AI SENSI DEL DPR 462/01**

Rev.	Data	Oggetto	Redazione	Verifica	Autorizzazione
00	27/04/18	Prima emissione	RGQ	RT	DIR
01	28/06/19	Seconda emissione	<i>M. Chel. [Signature]</i>	<i>Luis Barbieri</i>	<i>Luis Barbieri</i>
02	14/09/20	Terza emissione	<i>M. Chel. [Signature]</i>	<i>M. Chel. [Signature]</i>	<i>Peda Peroni</i>
03	27/11/20	Quarta emissione a seguito rilievi Accredia audit in campo			<i>Peda Peroni</i>
04	05/07/21	Allineamento a procedure interne di richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali			<i>Peda Peroni</i>
05	11/01/2024	Modifiche varie "Richieste contrattuali cliente"	RGQ	RT <i>M. Chel. [Signature]</i>	DIR <i>Peda Peroni</i>
06	31/05/2024	Modifiche a seguito rilievi Accredia	RGQ	RT <i>M. Chel. [Signature]</i>	DIR <i>Peda Peroni</i>

Sommario

1. SCOPO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3. DEFINIZIONI	5
4. RIFERIMENTI	6
4.1 RIFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	6
4.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI TECNICI IN MATERIA DI VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI CUI AL DPR 462/01.....	6
5. PRINCIPI E RESPONSABILITÀ DI SOVI.....	8
5.1 INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ	8
5.2 COMPETENZA.....	9
5.3 RISERVATEZZA	9
5.4 GESTIONE RECLAMI E RICORSI	10
6. IMPEGNI DI SOVI E DEL CLIENTE.....	12
6.1 IMPEGNI DI SOVI.....	12
6.2 IMPEGNI DEL CLIENTE	13
7. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE	14
7.1 RICHIESTA DEL CLIENTE E DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI.....	14
7.2 LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE.....	15
8. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	23
9. RECESSO DEL CONTRATTO	24
10. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI.....	25

1. SCOPO

Società Verifica Impianti S.r.l., (di seguito riportata come SOVI o Organismo) è un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, che ha implementato il presente documento al fine di definire i principi, i metodi e le procedure che servono per regolamentare le proprie attività di ispezione ai sensi del DPR 462/01: "Verifica installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, e dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

Il presente Regolamento definisce le regole alle quali attenersi per disciplinare il rapporto fra il Cliente e SOVI e che sorge quando l'Organismo Ispettivo si attiva per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie come stabilito dal DPR 462/01.

SOVI riporta in calce alla propria offerta l'indicazione dell'applicazione del presente Regolamento.

Questa stessa procedura riporta gli obblighi ai quali SOVI deve sottostare durante l'espletamento delle proprie attività.

Le suddette verifiche sono ispezioni dirette a controllare le condizioni di sicurezza degli impianti, in merito alle scariche atmosferiche e alla messa a terra degli impianti sottoposti a ispezione.

SOVI mette a disposizione della propria Clientela il presente Regolamento in formato scaricabile dal sito www.sovisrl.it e nel caso di modifiche e/o integrazioni SOVI provvede, come indicato nel proprio Manuale Qualità, ad aggiornare immediatamente quanto postato sul sito. Le versioni saranno identificate con un indice di revisioni e le parti modificate saranno evidenziate con colore diverso.

SOVI applica il presente Regolamento in conformità alle prescrizioni della Norma ISO/IEC 17020 e a tutte le prescrizioni ACCREDIA.

Nel caso che, durante la verifica sul campo commissionata dal Cliente, i Verificatori dell'Organismo accertassero differenze tra quanto oggetto del contratto e quanto riscontrato dagli stessi Verificatori, segnaleranno al Cliente tale difformità e interomperanno immediatamente il controllo in attesa della formulazione di un nuovo contratto.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le attività della SOVI nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle che rientrano nel DPR 462/01; ispezioni sugli impianti messa a terra, sui dispositivi di protezione contro i fulmini e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del DPR 462/01.

Specificamente, vedi DPR 462/01, art.1, comma 1, SOVI esegue le proprie verifiche relativamente a:

- installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici di messa a terra ;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Le verifiche possono essere:

- Periodiche (DPR 462/01, artt. 4 e 6);
- Straordinarie (DPR 462/01, art. 7).

3. DEFINIZIONI

Per le definizioni utilizzate nel presente documento, valgono quelle riportate nei seguenti documenti di riferimento:

UNI EN ISO 9000:2015	<i>“Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e Vocabolario”</i>
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020	<i>“Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”</i>

4. RIFERIMENTI

4.1 Riferimenti per l'attività di ispezione

UNI EN ISO 9001	<i>"Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti"</i>
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012	<i>"Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"</i>
ILAC-P15	<i>"Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"</i>
ILAC-P10	<i>"ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results"</i>
Regolamento ACCREDIA RG-01	<i>"Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale"</i>
Regolamento ACCREDIA RG-01-04	<i>"Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di ispezione"</i>
Circolare Tecnica ACCREDIA n° 29/2017	<i>Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01</i>
	<i>"Disposizioni con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali)"</i>
MQSOVI	<i>"Manuale della Qualità di SOVI"</i>
ProQ04	<i>"Procedura ispezioni"</i>

4.2 Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di verifiche degli impianti di cui al DPR 462/01

DPR 22 ottobre 2001 n. 462	<i>Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi</i>
Direttiva M.A.P. del 11 marzo 2002	<i>Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A". (GU Serie Generale n.108 del 10-05-2002)</i>
Guida CEI n. 0-14 – 2005	<i>"Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"</i>

❖ Principali norme tecniche di settore, di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

CEI 0-11	<i>“Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza ”</i>
CEI 64-14	<i>Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori</i>
CEI 11-27	<i>“Lavori su impianti elettrici”</i>
CEI 64-12	<i>Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario</i>
CEI 64-17	<i>Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri</i>
EN 61936-1 (CEI 99-2)	<i>“Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternate”</i>
EN 50522 (CEI 99-3)	<i>“Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.”</i>
CEI 99-5	<i>Guida per l'esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c.a.</i>
CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)	<i>"Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per presenza di gas"</i>
CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)	<i>"Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per presenza di polveri combustibili"</i>
GUIDA CEI 31-35 Ab	<i>“Atmosfere esplosive - Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)”</i>
CEI 31-56;Ab	<i>Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)</i>
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)	<i>“Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici”</i>
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34)	<i>“Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici”</i>
CEI 64-8/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	<i>“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.”</i>
CEI EN 62305/1-2-3-4 EC	<i>“Protezione contro i fulmini. Parti 1, 2, 3, 4”</i>
CEI 81-29	<i>Linee Guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305</i>
CEI 81-30;Ab	<i>Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)</i>

Tutti i riferimenti ai documenti riportati nelle precedenti tabelle sono da intendere in ultima edizione.

5. PRINCIPI E RESPONSABILITÀ DI SOVI

5.1 Indipendenza ed imparzialità

L'attività di verifica, nell'ambito ispettivo del presente Regolamento, viene offerta dalla SOVI a qualsiasi Cliente che ne faccia espressa richiesta.

SOVI, come dettagliato nel proprio manuale di qualità e come espressamente richiesto dalle norme di riferimento, garantisce a tutti i Clienti la propria indipendenza e imparzialità.

Questo si giustifica dal fatto che SOVI:

- svolge unicamente attività di ispezione;
- in quanto Organismo di ispezione ha, alle proprie dipendenze, personale che non è progettista, fabbricante, installatore, distributore e manutentore degli impianti di cui al DPR 462/01;
- non offre o non fornisce consulenza ai propri clienti;
- ha una sua struttura interna organizzata in modo tale che il proprio personale non possa essere soggetto a pressioni o sollecitazioni che possano influenzarne le attività;
- non ha nel proprio organico personale impegnato in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale dello stesso, specificatamente riferito alle attività da loro svolte nel campo ispettivo di questo Regolamento;
- remunera il proprio personale indipendentemente dai risultati delle visite ispettive effettuate;
- effettua formazione specifica per ogni attività lavorativa e sensibilizza il proprio personale;
- si attiva per attuare e implementare un adeguato sistema di gestione riferendosi a tale Regolamento;
- attua un processo di analisi e gestione dei rischi per l'imparzialità, come esplicito di seguito.

SOVI per assicurarsi che l'imparzialità e indipendenza siano certi, si attiva per identificare possibili conflitti di interesse analizzandoli e documentandoli includendovi quelli che possono nascere dalle proprie relazioni interne ed esterne.

L'analisi del rischio viene effettuata dalla Direzione valutando:

- l'efficacia dei processi del sistema;
- il personale interno;

- il lavoro svolto dai Verificatori.

Il Personale e i Verificatori vengono inoltre sollecitati a segnalare qualsiasi situazione da loro riscontrata o possibile che possa influenzare negativamente l'imparzialità della SOVI.

Il personale ed i Verificatori si attengono TASSATIVAMENTE ai comportamenti etici indicati nel "Codice etico" (02RegCE) di SOVI.

SOVI, prima di assumere un incarico di ispezione, valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel rispetto dei principi e dei documenti di riferimento e si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non riesca a garantire l'imparzialità e l'indipendenza, nel rispetto dei principi di seguito descritti.

5.2 Competenza

SOVI, come riportato nel proprio manuale qualità, assicura la competenza del personale e dei Verificatori attraverso:

- la definizione delle caratteristiche, come da apposito mansionario, richieste per ogni ruolo rilevante;
- la selezione in base alle suddette caratteristiche;
- la formazione e la successiva valutazione delle competenze ottenute attraverso corsi specifici.

Inoltre è attuato un processo di monitoraggio continuo, da parte della Direzione, delle competenze al fine di individuare eventuali carenze o esigenze di aggiornamento.

5.3 Riservatezza

SOVI si impegna a non diffondere a terzi ogni notizia in qualsiasi modo afferente ai rapporti contrattuali tra SOVI e i propri Clienti, salvo sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

A parziale deroga di quanto sopra, in ottemperanza agli impegni di Sovi nei confronti dell'Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA) e dell'Ente Abilitante (attualmente Ministero delle imprese e del Made in Italy) il cliente accetta che le informazioni relative alle attività ispettive oggetto del presente Regolamento potrebbero essere rese disponibili ad Accredia e/o al competente Ministero a fronte delle attività di mantenimento dell'accreditamento e/o durante le attività di vigilanza dell'autorità.

I risultati delle ispezioni vengono comunicati al personale di riferimento come indicato e previsto dal Cliente.

Tutti i documenti risultanti dalle attività di ispezione vengono conservati in condizioni di riservatezza, accessibili unicamente al personale ed ai Verificatori coinvolti nella attività di ispezione.

SOVI assicura il trattamento dei dati personali dei propri clienti in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Europeo n° 679/2016 (noto come GDPR).

5.4 Gestione reclami e ricorsi

La Norma UNI EN ISO 17020 definisce i concetti relativi a “ricorso/appello” e “reclamo” che possono essere inoltrati alla SOVI da soggetti differenti.

SOVI ha predisposto una procedura per analizzare e gestire tutti gli eventuali reclami e ricorsi provenienti dalle Organizzazioni Cliente o da altre parti interessate e titolate ad emetterli.

Sul sito www.sovisrl.it sono disponibili le informazioni e la modulistica per emettere un reclamo o un ricorso.

Il soggetto che voglia indirizzare un reclamo a Sovi dovrà inviarlo a mezzo e.mail utilizzando la modulistica scaricabile dal sito. I ricorsi invece dovranno pervenire a mezzo PEC o lettera raccomandata.

5.4.1 Reclami

Il reclamo, espressione d'insoddisfazione e pertanto pratica diversa dal ricorso/appello, può essere manifestato da una persona o da una Organizzazione a SOVI relativamente alle sue attività.

I Reclami sono registrati, dal personale SOVI designato a tale incombenza, su apposita modulistica e vengono portati a conoscenza della funzione che gestisce il processo oggetto di reclamo.

Se la natura del reclamo è tale da poter essere risolta nell'ambito del proprio mandato, la suddetta funzione dà seguito rispondendo tempestivamente al Cliente che ha effettuato la segnalazione, indicando l'azione che verrà attuata per la risoluzione dello stesso o la motivazione in base alla quale lo si ritiene infondato.

Nel caso in cui il reclamo esuli dalle competenze della funzione viene portato a conoscenza della Direzione che decide per le azioni necessarie.

Il personale incaricato della valutazione dei reclami non è coinvolto nei processi oggetto di reclamo.

Tutte le registrazioni dei reclami gestiti vengono prese in esame nel corso degli audit interni e del riesame da parte della direzione per valutare l'opportunità di effettuare azioni di miglioramento.

La gestione del reclamo prevede la segnalazione della presa in carico entro 15 giorni dalla ricezione e la conclusione della procedura entro il termine massimo di 90 giorni, dalla data di comunicazione di presa in carico del reclamo.

Al termine della gestione del reclamo SOVI si impegna ad inviare risposta scritta utilizzando le medesime modalità di trasmissione utilizzate dal richiedente.

5.4.2 Ricorsi/appello

Nel caso di ricorso/appello, il Cliente inoltra all'organismo di ispezione una richiesta per la riconsiderazione, da parte dello stesso organismo, della decisione emersa durante la verifica.

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti con modalità analoghe a quelle utilizzate per i reclami, fatte salve le debite distinzioni, nei termini di seguito indicati, ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione.

I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. o posta certificata (PEC) entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

SOVI conferma entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi con le stesse modalità di trasmissione utilizzate dal ricorrente l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso.

Si impegna inoltre a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta innanzitutto mediante esame iniziale della fondatezza e ammissibilità.

L'esame viene gestito dal Responsabile Tecnico o dal suo sostituto in caso di coinvolgimento del primo.

La chiusura del ricorso avviene con l'invio della decisione presa da SOVI al ricorrente, attraverso comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta PEC, entro massimo 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Nel caso venga avviato un contenzioso il foro competente è quello di Brescia.

6. IMPEGNI DI SOVI E DEL CLIENTE

6.1 Impegni di SOVI

SOVI, apponendo la propria firma e accettando il contratto stipulato con il Cliente, si impegna formalmente con lo stesso Cliente a svolgere un servizio rispettando tutti i punti del presente Regolamento nel principio di indipendenza, imparzialità e riservatezza come dettagliato precedentemente.

Oltre quanto già descritto, si specifica quanto segue:

- I Verificatori SOVI sono persone idonee (PEI) ad operare sugli impianti elettrici, ai sensi della norma CEI 11-27. SOVI è disponibile a fornire, su richiesta del Cliente, l'attestato di cui alla norma CEI 11-27 dell'ispettore che effettua la verifica presso il Cliente stesso;
- I Verificatori SOVI sono tecnici esperti del settore, che frequentano periodici corsi di formazione per essere aggiornati sulle evoluzioni della normativa; il committente può valutare la professionalità del Verificatore attraverso il relativo curriculum, che SOVI è disponibile a fornire a semplice richiesta;
- SOVI mantiene lo scadenziario delle verifiche e dunque, una volta effettuata la verifica, avverte il Cliente della necessità di effettuare la verifica successiva in prossimità della scadenza.

Inoltre SOVI:

- si impegna a comunicare al Cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il Cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con SOVI senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce di avere le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che i Verificatori hanno in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura;
- garantisce che i Verificatori hanno ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere e sono in possesso dei DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi;
- SOVI si impegna a comunicare anticipatamente il nominativo dei Verificatori che effettueranno le verifiche, assicurando al Cliente la possibilità di ricusarli in caso di eventuali validi motivi (segnalazione di eventuali conflitti di interesse o comportamenti deontologicamente scorretti). La ricasazione dovrà pervenire a SOVI con posta elettronica

certificate (PEC) o tramite raccomandata A/R.

6.2 Impegni del Cliente

Il Cliente accetta:

- di mettere a disposizione del Verificatore SOVI la documentazione tecnica in suo possesso, relativa all'impianto oggetto della verifica;
- di mettere a disposizione del Verificatore SOVI in occasione della verifica una persona esperta dell'impianto e di lavori elettrici (preposto all'impianto), ad es. installatore esterno, progettista o personale tecnico del committente;
- senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Verificatori SOVI inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo;
- di trasmettere anticipatamente, qualora richieda verifica straordinaria a causa di precedente verifica con esito negativo, il Verbale stesso;
- che i dati relativi all'attività di verifica oggetto di contratto possano essere rilasciati ad ACCREDIA e/o al competente Ministero durante le attività di mantenimento dell'Accreditamento o di vigilanza ministeriale

Il Cliente non è autorizzato ad apportare modifiche ai Verbali di ispezione né ad utilizzare il Marchio di Sovi o di ACCREDIA.

Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di ACCREDIA dati, informazioni, documenti relativi all'ispezione effettuata da SOVI nel corso dell'audit che lo stesso ACCREDIA effettua su SOVI ai fini del rilascio/mantenimento dell'accreditamento di SOVI.

Il Cliente, inoltre, è tenuto a permettere, pena la sospensione dell'attività ispettiva, senza costi aggiuntivi a suo carico, che un ispettore ACCREDIA possa essere presente durante l'ispezione che SOVI esegue sugli impianti del Cliente stesso. In questo caso, l'Ispettore ACCREDIA non partecipa all'attività di ispezione ma è presente in veste di osservatore.

7. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE

7.1 Richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali

La richiesta da parte del Cliente, per il servizio di ispezione può avvenire tramite:

- a) apposito modulo postato sul sito in internet di SOVI;
- b) telefonata in azienda;
- c) posta elettronica/ e-mail.

in tutti i casi la richiesta viene presa in carico dall'addetto dell'Ufficio Amministrativo.

Ai clienti viene richiesta la compilazione del documento "Richiesta Offerta" (07ModRO) disponibile sul sito internet.

In tale documento il Cliente deve, in generale, riportare:

- l'identificazione dell'impianto da sottoporre a ispezione;
- il tipo di verifica richiesta ("terra"; "fulmini"; "esplosione");
- il tipo di alimentazione dall'ente distributore;
- la potenza e la superficie dell'attività lavorativa;
- il tipo di attività lavorativa;
- informazioni specifiche relative a particolari verifiche (ad esempio per "fulmini" e "esplosione").

Terminata la compilazione integrale dei punti richiesti dal Modulo 07ModRO, l'Ufficio Amministrativo di SOVI (RT o SRT) predispose l'Offerta, che viene firmata dal Legale Rappresentante, inviandola al Cliente.

SOVI, in fase di offerta, comunica all'Organizzazione che dovrebbe rendere disponibile, prima dell'ispezione presso l'impianto, la documentazione tecnica in suo possesso, relativa all'impianto oggetto della verifica.

Per gli impianti censiti nello scadenziario dell'Organismo, che il cliente ha l'obbligo di sottoporre alla verifica periodica, Sovi provvede a comunicare al Cliente l'imminente scadenza dei termini previsti dalla legge. Se il Cliente è intenzionato a ricevere la verifica di Sovi, dovrà fornire il documento "Richiesta Offerta" (07ModRO) o, se i dati caratteristici dell'impianto non sono variati dalla precedentemete verifica (esempio la potenza disponibile), è possibile' confermare i dati via email, allegando la bolletta di fornitura dell'energia elettrica.

Il Contratto si intende attivato con la sottoscrizione dell'offerta da parte del cliente, in tutti i campi previsti; in alternativa il cliente puo' emettere un proprio ordine di acquisto che dovrà citare i riferimenti

dell'offerta emessa da Sovi, che si intenderà accettata integralmente unitamente ai documenti in essa richiamati.

L'emissione dell'ordine, o la firma del contratto, comporta l'accettazione da parte del Cliente dei contenuti del presente Regolamento.

Il riesame del contratto viene eseguito da RT (o SRT) ed è effettuato in due fasi: la prima fase ha l'obiettivo di verificare che il lavoro rientri nell'ambito dell'esperienza di SOVI e che l'organizzazione abbia le risorse adeguate a soddisfare i requisiti; La registrazione di tale fase coincide con l'emissione dell'Offerta; la seconda fase, sempre a cura del RT o SRT, viene eseguita alla ricezione dell'offerta accettata, e ha la finalità di evidenziare eventuali incompletezze, risolvendole contattando il Cliente. Nel caso si rendano necessarie modifiche all'offerta, SOVI le comunica all'Organizzazione (preferibilmente per iscritto, se verbalmente, ne deve essere conservata registrazione) e riformula, qualora necessario, una nuova offerta. Si ha evidenza della registrazione del riesame del contratto con la firma di RT (o SRT) posta nell'ultima pagina del modulo di offerta.

Il Cliente può richiedere a SOVI la verifica straordinaria di un impianto nei casi previsti dal DPR 462/01; anche in tal caso viene applicato il presente Regolamento.

Nel caso di una verifica straordinaria effettuata da un ente terzo (ad es. ente pubblico di controllo) con esito negativo, il Cliente è tenuto a mettere a disposizione del Verificatore SOVI il Verbale dell'ente terzo che ha portato alla richiesta della verifica straordinaria.

Nel caso di bandi di gara, ai fini della definizione degli accordi contrattuali, si seguono le procedure previste nel bando stesso e si utilizza la relativa modulistica. SOVI verificherà in ogni caso che non siano presenti clausole in contrasto con quanto previsto dal proprio Regolamento generale e, in tal caso, evidenzierà le difformità chiedendone la modifica. Qualora non siano accolte SOVI rinuncerà alla partecipazione al bando di gara.

7.2 Le attività di ispezione

Le ispezioni ai sensi del DPR 462/01 possono essere periodiche oppure straordinarie.

Durante le verifiche deve essere garantito ai Verificatori SOVI il libero accesso ai luoghi di lavoro, alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte di personale esperto dell'Organizzazione, incaricato dell'assistenza alla verifica.

SOVI esegue le ispezioni concordando la data di effettuazione con il Cliente e si impegna a consegnare il Verbale:

- in caso di esito negativo, entro 3 (tre) giorni dalla conclusione dell'ispezione;

- in caso di esito positivo, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'ispezione.

7.2.1 Riferimenti per la gestione delle ispezioni

SOVI esegue e gestisce le proprie ispezioni nel rispetto della documentazione prevista dal proprio sistema di gestione della qualità.

7.2.2 Assegnazione dell'incarico al Verificatore ed esecuzione delle ispezioni

A seguito della stipula del contratto, SOVI incarica il Verificatore che s'interfaccia telefonicamente con l'Organizzazione Cliente al fine di pianificare le attività da eseguire.

Il cliente ha il diritto di ricusare il verificatore incaricato qualora esistessero delle situazioni di potenziale conflitto; in tal caso il cliente dovrà motivare le cause dell'eventuale ricusazione e comunicarle a mezzo email all'Organismo.

La verifica presso l'impianto, oggetto di ispezione, si compone delle seguenti fasi:

- esame documentale;
- esame a vista;
- prove e misure.

L'Organizzazione deve rendere disponibile a SOVI, preventivamente o durante il sopralluogo presso l'impianto, i documenti obbligatori previsti dal DM 37/2008 (per gli impianti in esercizio a partire dal 12 marzo 2008), dalla Legge 46/90 (per gli impianti in esercizio antecedenti il 12 marzo 2008) e dalla Norma CEI 0-14, per permettere l'esecuzione dell'esame documentale.

La guida CEI 64-14 riporta l'elenco dei documenti che devono essere a corredo dell'impianto di terra e che il cliente deve mantenere aggiornata e a disposizione delle Autorità Ispettive.

L'assenza della documentazione prevista per Legge dell'impianto sottoposto a verifica in casi particolari potrebbe non essere di impedimento all'esecuzione dell'ispezione, purché le caratteristiche e le condizioni dell'impianto siano tali da consentire di esprimere un giudizio affidabile.

L'assenza della documentazione tecnica, sarà evidenziata al Cliente sul verbale di ispezione negli apposite campi previsti nel verbale di verifica.

Al termine dell'attività l'ispettore, rilascia al Cliente il "rapporto di avvenuta verifica" che indica solamente i dati dell'attività verificata e se la verifica è stata completata oppure sospesa. Questo modulo serve a lasciare traccia del passaggio di un verificatore Sovi presso il cliente. Tale rapporto viene controfirmato dal Richiedente o da un suo incaricato. Il cliente rimarrà in attesa di ricevere il verbale di verifica che verrà trasmesso al cliente tramite e-mail o cartaceo.

I risultati dell'attività di ispezione "Verbale di verifica" con il "rapporto di avvenuta verifica" sono sottoposti all'approvazione del Responsabile Tecnico o del suo sostituto, rispettando le seguenti tempistiche:

- in caso di risultati negativi evidenziati dal Verificatore, entro 3 (tre) giorni dalla conclusione dell'ispezione fermo restando che l'invio del verbale di verifica sarà effettuato entro il terzo giorno;
- in caso di risultati positivi evidenziati dal Verificatore, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'ispezione fermo restando che l'invio del verbale di verifica sarà effettuato entro il trentesimo giorno.

A seguito di tale attività di riesame, SOVI predispone la stesura del Verbale di ispezione che può avere esito positivo o esito negativo, in relazione ai rilievi emersi, e che trasmette al Cliente nel rispetto della tempistica indicata al § 7.2. Qualora il Responsabile Tecnico (o il suo sostituto), a seguito del riesame interno, verifichi la necessità di apportare correzioni o integrazioni, rispetto a quanto indicato dal Verificatore nella bozza di "verbale di verifica periodica" (che comunque non siano significative rispetto ai risultati dell'ispezione evidenziati dal Verificatore), provvede ad importare tali modifiche nel Verbale d'ispezione che verrà inviato al Cliente.

Nel caso in cui dal riesame del Responsabile Tecnico o del suo sostituto emergessero carenze di registrazione ostative al rilascio del verbale, l'attività di ispezione sarà completata con un'ulteriore sopralluogo in campo, previo accordi con il cliente, con oneri a carico di SOVI.

I rilievi che SOVI può riscontrare, nelle varie fasi dell'iter di ispezione, sono distinti in "osservazioni" e "non conformità". I primi sono rilievi che non sono di impedimento al rilascio di un Verbale con esito positivo, poiché non pregiudicano la sicurezza dell'impianto. Il Cliente potrà prenderli in considerazione oppure no, allo scopo di elevare il grado di sicurezza dell'impianto.

I secondi sono rilievi che portano a rilasciare un Verbale con un esito negativo, in quanto, a causa della loro criticità, potrebbero influire sulle condizioni di sicurezza dell'impianto.

Dell'approvazione da parte del Responsabile Tecnico (o del suo sostituto) è data evidenza attraverso la firma apposta sul Verbale di verifica stesso.

Nel caso di esito negativo dell'ispezione, SOVI informerà, oltre al Cliente stesso, anche le autorità competenti (sempre entro i termini indicati in precedenza), ASL o ATS di competenza, così come predisposto dalle normative.

SOVI conserva i Verbali di ispezione per almeno 10 anni.

Verifiche straordinarie

Per verifica straordinaria si intende l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica;
- richiesta da parte dell'Organizzazione;
- modifica sostanziale dell'impianto.

A seguito di una verifica con esito negativo, emessa da qualsiasi soggetto abilitato (Organismo Abilitato/Ente pubblico di vigilanza), l'Organizzazione deve provvedere a risolvere le cause che hanno comportato l'emissione di tale Verbale.

Successivamente l'Organizzazione deve contattare un Organismo Abilitato per richiedere la verifica straordinaria ("a seguito di Verbale con esito negativo") che sarà effettuata per attestare l'avvenuto ripristino delle condizioni di esercizio sicuro dell'impianto oggetto del rilievo.

In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica.

In caso di verifica straordinaria su richiesta dell'Organizzazione o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera puntuale.

Nel Verbale, in questo caso, sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della successiva verifica periodica.

Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi, quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria, l'Organizzazione può fare utile riferimento alla Circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che di seguito si riporta:

"Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale:

- *variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);*
- *aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;*
- *una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;*
- *negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,*
- *cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).*

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri

elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio.”

Relativamente alle verifiche straordinarie, inoltre, è facoltà dell'Organizzazione chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

7.2.3 Contenuto del Verbale di ispezione

SOVI ha predisposto per le proprie attività opportuni modelli "Verbale di ispezione".

Ogni Verbale riporta:

- l'identificazione e i dati del Cliente;
- identificazione dell'organismo che lo rilascia;
- estremi del decreto di abilitazione;
- univoca identificazione e data di rilascio;
- data o date dell'ispezione;
- identificazione dell'impianto sottoposto a verifica;
- nome e firma del personale autorizzato Addetto all'Ispezione (Verificatore);
- nome e firma di approvazione del verbale del Responsabile Tecnico o sostituto;
- indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
- anno d'installazione dell'impianto;
- presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 o D.M. 37/2008;
- presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell'impianto;
- indicazioni del tempo impiegato ad effettuare la verifica espresso in ore/uomo;
- descrizione dei rilievi riscontrati che giustifichino il risultato dell'ispezione (positivo o negativo);
- la descrizione di eventuali scostamenti o modifiche rispetto agli obiettivi e alle verifiche previste;
- la descrizione dei metodi di ispezione utilizzati (compresi eventuali scostamenti o esclusioni dagli stessi);
- l'elenco degli strumenti utilizzati per l'ispezione;
- esito della verifica (riscontrate conformità/non conformità).

Nel caso in cui, la verifica dell'impianto di terra in media/alta tensione (Area 3), si rendesse necessario il rilievo delle tensioni di contatto, la valenza del Verbale di ispezione è condizionata da una relazione comprensiva dei rilievi delle tensioni di contatto stesse, eseguita dalla SOVI.

7.2.4 Riesame del Verbale di ispezione

SOVI riesamina i Verbali di ispezione al fine di valutarne la completezza formale, l'adeguatezza rispetto alle procedure interne, la pertinenza delle registrazioni, la congruenza del giudizio di conformità/non conformità, il soddisfacimento di tutti i requisiti contrattuali.

7.2.5 Sintesi delle Attività di Verifica

L'Ispettore SOVI effettua le verifiche con le seguenti modalità.

- **Analisi della documentazione (comune a tutte le tipologie di impianto):** analisi della documentazione tecnica, disponibile presso l'azienda, ai fini dell'organizzazione delle verifiche e della valutazione dei risultati delle misure.
- **Verifica dell'impianto di terra ai fini della protezione dai contatti indiretti:**

Esame a vista:

- presenza e corretta taratura dei dispositivi di sezionamento e protezione;
- identificazione dei dispersori e dei collegamenti equipotenziali principali;
- stato di conservazione delle giunzioni sull'impianto di terra ed integrità dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
- idoneità delle connessioni e sezioni dei conduttori di protezione ed equipotenziali.

Prove strumentali (mediante strumentazione tarata e riferita a campioni primari).

Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali:

- tra i dispersori ed i relativi collettori di terra;
- tra i vari collettori di terra;
- tra le masse ed i collettori di terra;
- tra le masse estranee ed i collettori di terra.

Misurazione della resistenza di terra misura tramite metodo volt-amperometrico o semplificato.

Misurazione dell'impedenza dell'anello (se necessaria): la misura viene effettuata nei punti in cui sono esclusi i circuiti protetti da interruttore differenziale.

Verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali e del corretto funzionamento al passaggio della corrente nominale di intervento.

Misure di passo e contatto (se necessarie): sono necessarie solo nel caso in cui la tensione totale di terra negli impianti alimentati in MT o AT (calcolata dopo aver misurato la resistenza di terra) risulti superiore al limite massimo consentito dalla Norma CEI EN 50522:2011.

- **Verifica di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche:**

Analisi documentazione del dispositivo: Documentazione tecnica che permetta di verificare l'idoneità degli LPS determinato sia dalle caratteristiche proprie della struttura da proteggere, sia a livello di protezione che si intende raggiungere Dichiarazione di conformità dell'installazione del dispositivo.

Esame a vista: Verifica della conformità dell'installazione con la relazione tecnica. Verifica delle condizioni generali del dispositivo e dello stato di conservazione dei vari componenti, con particolare attenzione alla corrosione, alla continuità elettrica e alle condizioni meccaniche di captatori, calate, ancoraggi, giunzioni, dispersori e limitatori di tensione, in conformità alla norma tecnica CEI EN 62305:2013.

Prove strumentali:

- ✓ Misura resistenza di terra tramite metodo volt-amperometrico;
- ✓ Misura di continuità dei circuiti di protezione.

- **Verifica impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione:**

Analisi documentazione dell'impianto elettrico.

Documentazione relativa alla classificazione del luogo ai sensi D.Lgs. 81/08, comprensiva di piante e sezioni dell'impianto con indicazione zone classificate. Dichiarazione di conformità comprensiva del progetto; relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, indicante le modalità di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, contro le sovracorrenti, le tipologie di apparecchiature installate, le condutture elettriche, l'impianto di terra e l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ove previsto). Copie dei certificati di conformità e/o attestato d'esame CE delle apparecchiature elettriche, per apparecchiature semplici a sicurezza intrinseca e accessori ex dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

Istruzioni per l'installazione delle costruzioni elettriche.

Esame dell'impianto elettrico:

- ✓ Verifica idoneità della costruzione e condutture elettriche rispetto al progetto;

- ✓ Verifica protezioni elettriche, comando e sezionamento;
- ✓ Verifica corretta installazione e manutenzione;
- ✓ Verifica protezioni contro scariche elettrostatiche e protezioni catodiche.

8. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali ai contenuti del presente Regolamento, ad esempio al fine di recepire eventuali nuove disposizioni legislative e regolamenti delle Autorità Competenti, la revisione del documento sarà pubblicata sul sito internet dell'Organismo e i clienti con contratto in corso di validità saranno informati a mezzo e-mail di tale aggiornamento. Se entro 15 giorni solari dalla notifica della variazione del Regolamento non pervengano richieste di chiarimenti da parte del Cliente, il nuovo Regolamento si intenderà tacitamente accettato, fermo restando il diritto del Cliente di recedere il contratto in qualsiasi momento senza alcuna penale.

Qualora, invece, vengano apportate modifiche non sostanziali ai contenuti del presente Regolamento, ad esempio modifiche di tipo editoriale che non comportano alcun requisito aggiuntivo nei confronti del Cliente, la revisione del documento sarà pubblicata sul sito internet dell'Organismo senza necessità di comunicazione al Cliente fermo restando la disponibilità di SOVI a fornire informazioni a qualunque richiesta da parte dei clienti.

9. RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto che si instaura fra **SOVI e il Committente** si intende unicamente riferito alla esecuzione delle verifiche concordate in sede di offerta.

Per i contratti a tacito rinnovo Sovi si impegna ad eseguire la verifica successive entro la scadenza di legge. Non potranno essere imputati a SOVI eventuali ritardi nell'esecuzione delle verifiche se il Cliente non confermerà il programma di verifica nei tempi stabiliti, consentendo poi l'accesso ai propri impianti/locali, previo accordo e fissazione appuntamento.

È fatta salva la facoltà di SOVI di interrompere la validità del presente contratto in qualunque momento, senza preavviso e mantenendosi immuni da qualsivoglia forma di indennizzo, nel caso venisse accertato che da parte del Committente non vi sia stato il rispetto di una delle condizioni specificate nel presente contratto che ha efficacia solo dopo la trasmissione al Committente della conferma di accettazione dell'incarico da parte di SOVI.

Il Cliente può rescindere dal contratto tramite comunicazione da inviare a SOVI (raccomandata A/R o /e-mail/pec) senza alcun preavviso o, in caso di impossibilità, contattando telefonicamente la Società Verifica Impianti srl. Nessuna penale o costo aggiuntivo sarà addebitato al Cliente in tale circostanza.

SOVI si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente l'eventuale sospensione/Perdita del titolo autorizzativo ad operare sul mercato quale Organismo di Ispezione ai sensi del DPR 462/01.

10. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI

Il Committente, in caso di esecuzione delle verifiche all'interno di un'azienda e/o di un'unità produttiva, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si impegna a fornire al personale SOVI, e agli eventuali accompagnatori, informazioni complete ed esaustive relativamente ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui dovranno operare. Il Committente si impegna inoltre a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa dei verificatori SOVI. Il Committente in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale SOVI, e agli eventuali accompagnatori, gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività avvenga in completa sicurezza.

Le "verifiche" effettuate per l'adempimento degli obblighi di cui al DPR 462/01 non comportano rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

SOVI doterà il verificatore di apposito tesserino di riconoscimento e di Dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per l'attività di verifica ai sensi del DPR 462/01.